

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Provincia di MILANO



**REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 88 del 20/12/2021

Sommario

ART. 1.	OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	3
ART. 2.	ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI.....	3
ART. 3.	SOGGETTO ATTIVO.....	3
ART. 4.	GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI.....	4
ART. 5.	RIFIUTI URBANI.....	4
ART. 6.	NATURA E COMPOSIZIONE DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI DA UTENZE NON DOMESTICHE.....	5
ART. 7.	SOSTANZE NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO.....	7
ART. 8.	DEFINIZIONI.....	8
ART. 9.	PRESUPPOSTO.....	8
ART. 10.	SOGGETTO PASSIVO.....	9
ART. 11.	ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI.....	9
ART. 12.	ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO.....	11
ART. 13.	ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO.....	11
ART. 14.	SUPERFICIE IMPONIBILE.....	14
ART. 15.	COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO.....	15
ART. 16.	PIANO FINANZIARIO.....	15
ART. 17.	DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA.....	16
ART. 18.	ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA.....	16
ART. 19.	PERIODI DI APPLICAZIONE DELLA TARI.....	17
ART. 20.	TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE.....	17
ART. 21.	OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE.....	18
ART. 22.	TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE.....	19
ART. 23.	CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE.....	19
ART. 24.	SCUOLE STATALI.....	20
ART. 25.	TARI GIORNALIERA.....	20
ART. 26.	APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PROVINCIALE.....	21
ART. 27.	RIDUZIONI UTENZE DOMESTICHE.....	22
ART. 28.	RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO.....	22
ART. 29.	AGEVOLAZIONI PER AVVIO AL RECUPERO DI RIFIUTI.....	23
ART. 30.	OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L'USCITA E IL REINTEGRO DAL/NEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA.....	23
ART. 31.	AGEVOLAZIONI PER AVVIO AL RICICLO DEI RIFIUTI URBANI.....	25
ART. 32.	CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.....	26
ART. 33.	VERSAMENTI.....	26
ART. 34.	OBBLIGO DI DICHIARAZIONE.....	27
ART. 35.	CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE.....	28
ART. 36.	RISCOSSIONE.....	29
ART. 37.	POTERI DEL COMUNE.....	29
ART. 38.	ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO.....	30
ART. 39.	SANZIONI.....	31
ART. 40.	INTERESSI.....	32
ART. 41.	RIMBORSI.....	32
ART. 42.	SOMME DI MODESTO AMMONTARE.....	32
ART. 43.	RISCOSSIONE COATTIVA.....	32
ART. 44.	AUTOTUTELA, ACCERTAMENTO CON ADESIONE, CONTENZIOSO.....	33
ART. 45.	COMUNICAZIONI AL COMUNE.....	34
ART. 46.	DIPOSIZIONI TRANSITORIE.....	34
ALL. A -	Categorie Utenze Non Domestiche - Comuni con più di 5.000 abitanti.....	35
ALL. B -	Modello comunicazione conferimento rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico - Utenze non domestiche.....	36

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani di cui all'art. 1, commi da 639 a 705, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge n.147 del 27.12.2013 e s.m.i.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 nonché dalle disposizioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e s.m.i..
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2022.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria concernente in particolare i principi del diritto tributario e la disciplina sui rifiuti.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si intendono fatti al testo vigente delle norme stesse.
4. Sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

Art. 3. Soggetto attivo

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune su tutto il territorio di propria competenza, anche nelle forme associative previste dal D.lgs. 267 del 2000 (Testo Unico sugli Enti locali), fatta salva la possibilità di affidare a terzi tali attività, anche disgiuntamente, nelle forme di legge.
2. Per gli immobili ricadenti nei territori di più comuni, in mancanza di specifici accordi tra gli enti locali interessati, il soggetto attivo del tributo è il Comune al quale sono effettivamente conferiti i rifiuti prodotti nell'immobile o, qualora ciò non sia accertabile, il Comune nel cui territorio insiste prevalentemente la superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nel cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno di riferimento, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati.
4. È comunque vietata la doppia imposizione.

Art. 4. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, dal contratto di servizio con il gestore, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. I rifiuti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come modificato dal D. Lgs 116/2020 e s.m.i., sono classificati:
 - a) secondo l'origine in:
 - i) rifiuti urbani, ulteriormente suddivisi in domestici (tutti e da altre fonti" (o non domestici), conferibili al pubblico servizio;
 - ii) rifiuti speciali, non conferibili al pubblico servizio.
 - b) secondo le caratteristiche di pericolosità in:
 - i) rifiuti pericolosi;
 - ii) rifiuti non pericolosi.

Art. 5. Rifiuti urbani

1. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, co. 1, b-ter), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.:
 - a) rifiuti domestici, indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater del D.Lgs. n. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. n. 116/2020 prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del D.Lgs. n. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. n. 116/2020 (vedasi il successivo art. 6);
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c), d) ed e);
 - g) i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

Art. 6. Natura e composizione dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche

1. I rifiuti provenienti da altre fonti, che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, come individuati dall'allegato L-quater del D.Lgs. n. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. n. 116/2020, sono quelli indicati nella seguente tabella.

Frazione	Descrizione	EER
Rifiuti organici	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
Carta e cartone	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
Plastica	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
Legno	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	200138
Metallo	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
Imballaggi compositi	Imballaggi materiali compositi	150105
Multimateriale	Imballaggi in materiali misti	150106
Vetro	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
Tessile	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
Toner	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317	080318

Frazione	Descrizione	EER
Ingombranti	Rifiuti ingombranti	200307
Vernici, inchiostri, adesivi e resine	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127 (pericolosi)	200128
Detergenti	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129	200130
Altri rifiuti	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
Rifiuti urbani indifferenziati	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

2. Sono rifiuti urbani i rifiuti sanitari individuati dall'art. 2, lett. g), del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254, purché non rientrino tra i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo o tra i rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo, e costituiti da:
 - a) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
 - c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, rifiuti da imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi urbani;
 - d) la spazzatura;
 - e) indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
 - f) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuate nell'ambito delle strutture sanitarie;
 - g) i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
 - h) i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera m) dell'art. 2 del D.P.R. 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani.
3. Sfalci e potature prodotti dalle aree verdi delle utenze non domestiche sono conferibili al servizio nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento del Servizio di gestione dei rifiuti urbani.
4. Sono conferibili al servizio pubblico, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. l), d.lgs. 49/2014, i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) provenienti dalle utenze non domestiche analoghi, per natura e quantità a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche che potrebbero essere usati sia dalle utenze domestiche che dalle utenze non domestiche (c.d. dual use) sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dalle utenze domestiche.

Art. 7. Sostanze non conferibili al pubblico servizio

1. Non sono conferibili al servizio pubblico i rifiuti speciali di cui all'art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. n. 116/2020, nonché le sostanze individuate all'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'art. 1, c. 10 del D.Lgs. n. 116/2020, ovvero:
 - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, (comprese le attività connesse), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-*bis* del d.lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. n. 116/2020;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
 - i) i veicoli fuori uso.

2. Non sono altresì conferibili al servizio pubblico i rifiuti pericolosi che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. n. 116/2020.

Art. 8. Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) *possesso*: la titolarità dell'immobile in base a diritto di proprietà, ovvero di usufrutto, uso, abitazione o superficie;
 - b) *detenzione*: la disponibilità dell'immobile in forza di diritto non costituente possesso, in particolare a titolo di locazione, leasing, affitto, o comodato, oppure anche di fatto;
 - c) *locali*: le strutture coperte stabilmente infisse al suolo e chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - d) *aree scoperte*: le superfici prive di edifici o locali, diverse dai terreni agricoli, nonché gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - e) *utenze domestiche*: le superfici adibite a civile abitazione;
 - f) *utenze non domestiche*: le restanti utenze, tra cui rientrano in particolare le sedi di comunità, di attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e di attività produttive in genere;
 - g) *utente*: persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze;

- h) *Recupero*: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. n. 116/2020 che riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;
- i) *Riciclaggio*: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

Art. 9. Presupposto

1. Il presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Sono escluse da TARI:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse, le aree adibite esclusivamente al transito di veicoli;
 - b) le aree comuni condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117bis del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
3. La presenza di arredo e/oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti, salvo non si tratti di utenze necessarie a salvaguardare la sicurezza di cose e/o persone. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 10. Soggetto passivo

1. La TARI è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto. In caso di pluralità di possessori o di detentori, la TARI relativa all'immobile è dovuta dai medesimi in solido.
2. Per le parti comuni condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117bis del codice civile utilizzate in via esclusiva la TARI è dovuta dai relativi occupanti o conduttori.
3. Il soggetto che gestisce i servizi comuni di locali in multiproprietà o di centri commerciali integrati è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di

uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

4. In caso di detenzione temporanea, di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie. Non è temporaneo l'utilizzo continuativo con durata superiore a sei mesi anche se ricomprendenti più annualità.

Art. 11. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti a TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) locali destinati a attività non domestiche sprovvisti di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete, non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività, purché chiusi, non utilizzati e non idonei all'utilizzo di deposito;
 - c) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - d) gli edifici adibiti esclusivamente al culto, nonché i locali e le aree scoperte strettamente connessi a tale utilizzo;
 - e) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - f) i solai e i sottotetti senza accesso diretto tramite scale, ascensori o montacarichi;
 - g) le superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.
 - h) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, per il periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - i) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
 - j) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - k) le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento;
 - l) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla tassa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione come specificato all'art. 14 lett. c) del presente regolamento;

- m) le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nelle superfici cui si riferiscono i predetti provvedimenti.
 3. Il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di superfici escluse ai sensi del presente articolo comporta l'applicazione della TARI per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 12. Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dalla TARI i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 del precedente articolo 11.

Art. 13. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Sono in particolare escluse:
 - a) le superfici delle imprese agricole, agroindustriali e della silvicoltura, comprese le attività connesse, ad esclusione della parte abitativa della casa colonica, come individuate dall'art. 2135 del codice civile:
 - i) attività agricole "principali", la coltivazione del fondo, della selvicoltura e dell'allevamento di animali;
 - ii) attività connesse, le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, che sono dirette:
 - (1) alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali;
 - (2) alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

- iii) qualora l'attività di ricezione ed ospitalità sia esercitata utilizzando una porzione del fabbricato di civile abitazione in cui è residente l'imprenditore agricolo, questi deve dichiarare la superficie adibita all'attività comprensiva della quota percentuale degli spazi comuni (quali cucina e/o servizi) a disposizione per l'attività.
 - b) le superfici delle imprese industriali specificamente destinate alla trasformazione e alla lavorazione della materia; restano soggette al tributo le rimanenti superfici di dette attività con destinazione diversa quali uffici, magazzini di vendita, magazzini dei prodotti finiti, padiglioni espositivi, mense, bagni, ecc. (x destinazione).
 - c) i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati ad attività produttive di rifiuti speciali, che presentino i seguenti requisiti:
 - i) siano ubicati nel medesimo insediamento ove si trovano le superfici produttive in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali, escluse da tassazione e fisicamente adiacenti ad esse;
 - ii) siano gestiti dal medesimo soggetto che gestisce l'attività produttiva di rifiuti speciali.
 - iii) ospitino in via esclusiva sostanze la cui lavorazione dia luogo, nelle aree escluse da tassazione, alla formazione in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali.
 - iv) Restano pertanto soggetti a tassazione ordinaria, tra l'altro, i magazzini che se anche promiscuamente presentino una o più delle seguenti caratteristiche:
 - (1) non siano collegati ad attività di lavorazione della materia, come i magazzini di attività commerciali, di servizi o di logistica;
 - (2) siano funzionali ad attività produttive non caratterizzate dalla formazione in via prevalente e continuativa di rifiuti speciali;
 - (3) non siano fisicamente adiacenti a superfici caratterizzate dalla formazione in via prevalente e continuativa di rifiuti speciali;
 - (4) siano gestiti da soggetti diversi dal gestore dell'attività produttiva di rifiuti speciali.
 - d) le aree e le superfici occupate da cantieri edili;
3. Sono altresì escluse dall'obbligo del tributo le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
4. I rifiuti prodotti sulle superfici escluse da tassazione non possono essere conferiti al pubblico servizio e devono essere smaltiti a cura e spese del produttore.
5. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dalla tassa, viene applicata una percentuale di abbattimento delle superfici così come di seguito indicato

ATTIVITA'	PERCENTUALE DI RIDUZIONE
Falegnamerie	25%
Officine per riparazioni auto, moto e macchine agricolo, gommisti	25%

Autofficine di elettrauto	15%
Officine metalmeccaniche e di carpenteria metallica	25%
Laboratori fotografici ed eliografie con stampa	25%
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	15%
Auto carrozzerie, verniciatori in genere, ceramiche e smalterie	40%
Galvanotecnica e trattamento metalli	40%
Fonderie	40%
Ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici, laboratori di analisi	15%
Marmista	40%
Tipografie, stamperie, incisioni e vetrerie	25%
Attività commerciali con produzione di rifiuti di origine animale	15%
Caseifici e cantine vinicole	15%
Qualsiasi altra attività non prevista nell'elenco e che risulti nella condizione di cui al presente articolo	15%
Floricoltori, agricoltori, florovivaisti	50%
Centri commerciali all'ingrosso	20%

6. Per fruire dell'esclusione prevista dal presente articolo gli interessati devono:
- indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti), distinti per codice EER;
 - comunicare entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici EER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate;
7. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti speciali o non conferibili al pubblico servizio, l'utente decade dalle esclusioni di cui al presente articolo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, e sono addebitati gli interessi di mora e le sanzioni per infedele dichiarazione. Si applicano inoltre le sanzioni per abbandono o deposito incontrollato di rifiuti di cui all'art. 256, comma 2, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal D.Lgs. n. 116/2020.

Art. 14. Superficie imponibile

- Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'art. 14, comma 9 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, la superficie delle unità

immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali di cui sopra, la superficie assoggettabile alla TARI delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente).
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile a TARI è costituita da quella calpestable, che viene misurata come segue:
 - a) la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al filo interno dei muri, esclusi i balconi e le terrazze e quella parte con altezza fino a 1,50 mt.
 - b) la superficie delle aree esterne assoggettabile a tassazione è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica;
 - c) per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tassazione, i locali nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq. per colonnina di erogazione;
 - d) la superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
 - e) Per le utenze non domestiche adibite al commercio all'ingrosso, tenuto conto della compresenza di attività di magazzino e deposito e di attività di vendita, la superficie complessiva verrà assoggettata per il 50% alla tariffa prevista per i magazzini e per il restante 50% alla tariffa prevista per la specifica attività di vendita. Il contribuente può richiedere una diversa determinazione delle superfici basata sull'effettiva destinazione delle stesse, allegando apposita documentazione comprovante quanto richiesto.
4. Per l'applicazione del tributo sono utilizzati i dati e gli elementi provenienti dalle denunce presentate ai fini della tassa rifiuti; il Comune, può richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.

Art. 15. Copertura dei costi del servizio

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'art. 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

4. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

Art. 16. Piano Finanziario

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147, in conformità alle delibere in materia emanate dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA).
2. Il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario per la parte di sua competenza e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze rilevanti ai fini contabili;
4. Il piano economico finanziario è soggetto a validazione da parte dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti deliberazioni e trasmette il piano economico finanziario all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) per l'approvazione.

Art. 17. Determinazione della tariffa

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario, dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. n. 158/99 e dagli articoli del presente regolamento.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

Art. 18. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata per classi di utenza domestica e per categorie di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze domestiche e non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kb e Kd di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. La tariffa può essere articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale, ed in particolare alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità abitativa, alla frequenza e qualità dei servizi da fornire, secondo modalità stabilite dal comune.
5. La riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dal comma 658 della Legge 147/2013, e dell'art. 4, comma 2, D.P.R. 158/1999, è assicurata attraverso la riduzione dei costi variabili da coprire mediante i proventi della tariffa imputata a tali utenze in misura pari all'importo annualmente previsto nel piano finanziario quale entrata da contributi Conai, così come quantificato all'interno del PEF per la parte di competenza del Comune

Art. 19. Periodi di applicazione della TARI

1. La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata. A tal fine, il mese durante il quale l'occupazione si è protratta per almeno 15 giorni è computato per intero.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione o il subentro di altro utente.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo

principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui all'articolo 34, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 20. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa dovuta dalle utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'abitazione e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile dovuta dalle utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera che approva le tariffe della tassa, con possibilità di derogare ai limiti minimi e massimi stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 nei casi stabiliti dalla legge o in base a specifica motivazione.

Art. 21. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente (*come da comma 2*). Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso invece di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio educativi, istituti penitenziari, da almeno un anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità, oltre all'applicazione di una riduzione del 30% sulla parte variabile della tariffa. Non sono altresì computati tra il numero degli occupanti gli studenti che, pur mantenendo la residenza presso le utenze soggette a tariffa, risultano domiciliati fuori regione da almeno un anno purché iscritti in atenei, a condizione che tale circostanza sia comunicata con apposita denuncia di variazione, da confermare di anno in anno, corredata dal contratto di affitto o strumento equipollente, nonché dall'iscrizione/frequenza presso l'università scelta. Nel caso di presentazione all'anagrafe di richiesta di "*cancellazione per irreperibilità accertata*" di un componente del nucleo

residente nella unità abitativa assoggettata a Tari (*ad esempio in seguito alla separazione legale*), la persona irreperibile non verrà conteggiata nel calcolo della tariffa a partire dalla data di conclusione della durata degli accertamenti anagrafici calcolati in circa dodici mesi.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di un'unità ogni 80 mq di superficie imponibile (con arrotondamento all'unità superiore), oltre all'applicazione di una riduzione del 30% sulla parte variabile della tariffa, come indicato all'art. 27 comma 1 lett. a) del presente regolamento. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. Nel caso in cui siano condotte da persona giuridica i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
5. Non verranno assoggettate al tributo le unità abitative, così come previsto dall'art. 11, comma 1 lett. a), prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
7. Ogni variazione del numero di occupanti va dichiarata al Gestore del servizio presentando entro 90 giorni apposita denuncia di variazione ovvero sarà desunta dai registri anagrafici per gli utenti residenti o applicata come da art. 21, c. 3 del presente regolamento per gli utenti non residenti, salvo rilevazione di diverso numero di occupanti da questionari inviati dal Funzionario Responsabile, da sopralluoghi o da dati a disposizione del comune. La variazione del numero dei componenti ha effetto:
 - a) per le utenze dei residenti dal primo giorno del semestre solare successivo a quello in cui si è verificato l'evento;
 - b) per le utenze dei non residenti dall'anno successivo alla presentazione della denuncia di variazione o dalla data dell'accertamento.

Art. 22. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di produzione Kc secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di produzione Kd secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti di produzione rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera che approva le tariffe della tassa, con possibilità di derogare ai limiti minimi e massimi stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 nei casi stabiliti dalla legge o in base a specifica motivazione.
4. Eventuali servizi aggiuntivi richiesti dalle utenze non domestiche sono addebitati a parte in base ad apposita convenzione stipulata tra il gestore e il titolare dell'utenza.

Art. 23. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono distinte nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT riferita all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta comunque salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché agevolmente individuabili. Alle superfici imponibili delle attività industriali verrà applicata una tariffa differenziata in relazione alle diverse tipologie di utilizzo (uffici, mense, magazzini, ecc.).
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale, desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 24. Scuole Statali

1. Alle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) si applica l'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune dalla normativa richiamata al comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la TARI.

Art. 25. TARI giornaliera

1. La TARI si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. Ai sensi dell'art. 1 comma 838 della L. n. 160/2019, sono escluse dal tributo giornaliero le aree mercatali oggetto di occupazioni temporanee per le quali trova applicazione il canone di occupazione di cui all'art. 1, comma 842 della L. n. 160/2019.
3. Si considerano soggette al tributo giornaliero disciplinato dal presente articolo:
 - a) Le occupazioni realizzate nell'ambito di manifestazioni che comportino notevole afflusso di pubblico (politiche, culturali, sportive, folcloristiche, sagre, fiere, circhi e simili)
 - b) Le occupazioni poste in opera per l'esercizio di un'attività commerciale in forma ambulante non ricorrente, diverse da quelle soggette al canone di occupazione di cui all'art. 1, comma 842 della L. n. 160/2019;
 - c) Le occupazioni temporanee con sedie e tavoli delle aree esterne ad esercizi commerciali;
 - d) Le occupazioni temporanee con posteggi fissi o chioschi;
 - e) Le aree occupate dai locali di servizio di cantieri (es. baracca/mensa);
 - f) Le occupazioni realizzate per la distribuzione della free-press e per il volantinaggio;
 - g) Ogni altra occupazione che sia da annoverarsi per analogia alle precedenti.
4. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%. Detta percentuale può essere fissata in misura inferiore dalla delibera che determina le tariffe.
5. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
6. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI giornaliera, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
7. Alla TARI giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le sole riduzioni e agevolazioni previste al successivo articolo 28 (inferiori livelli di prestazione del servizio).
8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della TARI annuale.
9. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'Ufficio Tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate, rilevanti ai fini tributari.

Art. 26. Applicazione del tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della TARI annuale o giornaliera è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della TARI.

Art. 27. Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta nei seguenti casi:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30 della parte variabile della tariffa;
 - b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero o occupate dai cittadini iscritti all'AIRE: riduzione del 30% della parte variabile della tariffa;
 - c) all'unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all' Anagrafe degli italiani residenti all' estero, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d' uso, il tributo è ridotto a un terzo nella quota fissa e nella quota variabile.
 - d) alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 10% nella quota fissa e nella quota variabile. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante la richiesta dell'apposito contenitore.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente (tranne per quanto indicato alla lett. d)) si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 28. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza compresa tra 250 metri e 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica e al 35% per le utenze poste ad una distanza superiore.
2. La TARI è ridotta, nella parte fissa e in quella variabile, al 20% nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 29. Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.

Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Art. 30. Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 29 comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC all'Ufficio Tributi utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione doveva essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.
2. Le utenze non domestiche che hanno avviato l'attività e presentato denuncia di iscrizione TARI dopo il 30 giugno possono presentare la comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo solo nell'anno successivo, nei termini di cui al comma 1 del presente articolo, e uscire dal servizio pubblico di raccolta a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo all'inizio dell'attività.
3. Non sono ammesse in alcun caso le comunicazioni tardive, pervenute dopo il termine del 30 giugno di ciascun anno.
4. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello riportato in allegato al presente Regolamento (Allegato B), sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione e gli identificativi catastali degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali cassoni, containers, bidoni e ecuosacchi blu, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto e la durata del contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione,

comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

5. Nel caso di cambio del/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato il contratto o di rinnovo del/i contratto/i in essere, il contribuente deve darne comunicazione all'Ufficio Tributi, nelle modalità di cui al comma 3 del presente articolo, almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto in essere.
6. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico per quell'anno.
7. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ne darà notizia, trasmettendo il plico via PEC, al gestore del servizio rifiuti, nonché all'Ufficio ecologia, che valuteranno la documentazione fornita ai fini del distacco dal servizio pubblico e invieranno all'Ufficio Tributi nota scritta, via PEC o con posta elettronica, di accettazione o rifiuto motivato della comunicazione dell'utenza non domestica entro il 30 settembre dello stesso anno. L'Ufficio Tributi ne darà poi comunicazione all'utente richiedente entro i successivi 30 giorni.
8. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico, prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC all'Ufficio Tributi del Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo. Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, l'Ufficio Tributi ne darà notizia, trasmettendo il plico via PEC, al gestore del servizio rifiuti, nonché all'Ufficio ecologia, che invieranno all'Ufficio Tributi nota scritta, via PEC o con posta elettronica, di accettazione o rifiuto motivato della comunicazione dell'utenza non domestica entro il 30 settembre dello stesso anno. L'Ufficio Tributi ne darà poi comunicazione all'utente richiedente entro i successivi 30 giorni.
9. Le utenze non domestiche che intendono prolungare il periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati oltre gli anni (non inferiori a 5) indicati nell'ultima comunicazione dovrà ripresentare la comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo entro il 30 giugno dell'ultimo anno di esercizio. Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, l'Ufficio Tributi ne darà notizia, trasmettendo il plico via PEC, al gestore del servizio rifiuti, nonché all'Ufficio ecologia, che invieranno all'Ufficio Tributi nota scritta, via PEC o con posta elettronica, di accettazione o rifiuto motivato della comunicazione dell'utenza non domestica entro il 30 settembre dello stesso anno. L'Ufficio Tributi ne darà poi comunicazione all'utente richiedente entro i successivi 30 giorni.
10. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata, oltre che alla presentazione della comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo, alla presentazione di una comunicazione annuale, da presentare tramite PEC all'Ufficio Tributi, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma.
11. Entro il 28 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte

salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

12. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
13. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 31. Agevolazioni per avvio a riciclo dei rifiuti urbani

1. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013.
2. Alle utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della quota variabile della TARI commisurata alla quantità di rifiuti avviati a riciclo rilevata dalla documentazione fornita.
3. Per le nozioni di recupero e riciclaggio si fa riferimento alle relative definizioni dell'art. 183, comma 1, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal D.Lgs. n. 116/2020.
4. Per usufruire della riduzione di cui al precedente comma 2 il produttore deve dimostrare l'avvio al recupero dei propri rifiuti urbani mediante attestazione rilasciata annualmente dal soggetto che effettua l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.
5. L'attestazione di cui al precedente comma 4, comprensiva di certificazione delle tipologie e delle quantità dei rifiuti urbani recuperati, deve essere trasmessa entro il 28 febbraio successivo all'anno di riferimento.
6. La riduzione della parte variabile, non superiore al 40% è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti avviati al riciclo per il 50% del costo unitario Cu di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche). La riduzione si applica a consuntivo alla prima scadenza utile.
7. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, inviando la documentazione comprovante la quantità di rifiuti

urbani riciclati, in particolare i formulari di trasporto di cui all'art. 193 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., debitamente controfirmata dal destinatario.

Art. 32. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate, fino ad una riduzione massima della parte variabile del tributo del 70 per cento;

Art. 33. Versamenti

1. La TARI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 ovvero tramite Pago PA o altre modalità previste dalla Legge e vigenti nel tempo.
2. La TARI dovuta per il primo semestre dell'anno è versata entro il 31 maggio dell'anno di riferimento e quella dovuta per il secondo semestre è versata entro il successivo 10 dicembre. Tali scadenze sono modificabili per l'anno di riferimento con la deliberazione di approvazione delle tariffe.
3. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti, anche per posta semplice, di apposito avviso di pagamento, corredato con i modelli di pagamento precompilati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute
4. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6. Qualora alla data di emissione degli inviti di pagamento non fossero state ancora deliberate le tariffe per l'anno di riferimento o qualora lo prevedano specifiche disposizioni di legge, il versamento è computato in acconto, applicando le tariffe in vigore nell'anno precedente con successivo conguaglio sulla rata a saldo.

Art. 34. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi della TARI devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione del possesso o della detenzione;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni, detrazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni detrazioni o riduzioni.
2. La dichiarazione deve essere redatta su appositi modelli predisposti dal Comune e va presentata entro il termine di 90 giorni dal verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo e ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati; in tal caso, la nuova dichiarazione va presentata entro i termini sopra indicati.
 3. La dichiarazione, sottoscritta da chi la presenta, è consegnata presso gli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata o ordinaria qualora il soggetto non sia in possesso della PEC. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il contribuente provvede a far pervenire al Comune il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.
 4. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

Art. 35. Contenuto della dichiarazione

1. La dichiarazione, originaria, di variazione o di cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e gli eventuali soggetti conviventi per almeno sei mesi nell'anno non risultanti all'anagrafe, come colf e badanti;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero e il codice fiscale dei soggetti del nucleo familiare a cui appartiene;
 - c) l'ubicazione, indicando anche il numero civico e per le unità immobiliari a destinazione ordinaria il numero dell'interno, ove esistente, e gli identificativi catastali dell'utenza, compresa la rendita catastale;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree, comprese anche le superfici non assoggettabili a tributo;
 - e) la data in cui ha avuto inizio il presupposto o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni, esenzioni o agevolazioni.
2. Nella dichiarazione delle unità immobiliari il gestore dei servizi comuni dei centri commerciali integrati e di multiproprietà consegna annualmente al Comune, nei termini per la dichiarazione, una planimetria aggiornata del complesso e un elenco che indichi:
 - a) le parti utilizzate in via esclusiva, specificando per ciascuna le rendite catastali, la destinazione d'uso, i possessori e gli occupanti, e la quota di parti comuni spettante;
 - b) per le parti comuni, la superficie, la rendita catastale e la destinazione.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e gli identificativi catastali dei locali e delle aree, compresa la rendita catastale, anche relativamente alle superfici non assoggettabili a tributo;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni, esenzioni o agevolazioni.
4. La dichiarazione di cui al precedente comma 3 deve essere corredata da planimetrie in scala, riportanti le destinazioni d'uso delle superfici, nonché copia della visura camerale.
 5. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, invitano il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 36. Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo della componente Tari, dovuto in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, inviando, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tassa rifiuti (TARI) e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in almeno due rate semestrali, di cui la prima con scadenza non antecedente al mese di marzo e con un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla scadenza, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno o unitamente alla prima rata se successiva.
2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune con le modalità e nei termini stabiliti dall'art. 33 c. 1 e c. 2 del presente regolamento.
3. Il contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento può versare tardivamente l'importo usufruendo dell'istituto del ravvedimento operoso, nel rispetto e secondo quanto stabilito dagli artt. 25 e 26 del Regolamento Generale delle Entrate Comunali e degli Istituti Deflativi del Contenzioso.

Art. 37. Poteri del Comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile della TARI, al quale sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le relative controversie.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili in catasto, il comune può considerare assoggettabile a TARI l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 38. Attività di Accertamento

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
2. Gli avvisi di accertamento acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al DPR 29.9.1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. 14.4.1910, n. 639.
3. Gli avvisi di accertamento esecutivi devono contenere l'intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, l'indicazione del soggetto deputato alla riscossione, nonché l'indicazione dell'applicazione, nei casi di tempestiva proposizione del ricorso, delle disposizioni di cui all'art. 19, D.lgs. 472/1997.
4. L'avviso di accertamento esecutivo è sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo, l'atto può essere firmato con firma autografa che può essere sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'art. 1, comma 87, della legge 549/1995 ovvero con firma digitale, secondo le modalità di cui al D.Lgs. 82/2005 e del D.Lgs. 217/2017.
5. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione dell'avviso di accertamento esecutivo quando l'importo dello stesso, per imposta, sanzione ed interessi, non supera euro 12,00.
6. L'avviso di accertamento TARI costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari; è redatto in conformità e produce gli effetti di cui alle disposizioni dell'art. 1, commi 792 e successivi, della Legge n. 160/2019.
7. Il contribuente che si trova in una temporanea difficoltà economica può chiedere una rateizzazione del pagamento delle somme dovute nel rispetto di quanto stabilito nell'art. 13 del Regolamento Generale delle Entrate Comunali e degli Istituti Deflativi del Contenzioso.
8. Le statuizioni contenute in accertamenti divenuti definitivi o in decisioni giudiziali passate in giudicato valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 39. Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 36, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
7. E' possibile, con specifico atto del Consiglio Comunale debitamente motivato, deliberare, in applicazione del comma 775, art. 1 L. 160/2019 e sulla base dei principi delineati dall'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, un ravvedimento ulteriore, rispetto a quelli già previsti per legge, che preveda la riduzione o non applicazione di sanzioni ed interessi nei confronti di soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie, gravi condizioni economiche e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale o all'intero territorio comunale. Il ravvedimento dovrà essere effettuato al massimo entro sei mesi dall'omesso versamento.

Art. 40. Interessi

1. Sulle somme dovute a titolo di TARI a seguito di violazioni contestate, di rateizzazioni e di rimborsi, si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale vigente. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 41. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente a pena di decadenza entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dal precedente articolo 40, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 42. Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12,00 (dodici) euro per anno d'imposta.
2. Il Comune non procede all'accertamento qualora l'importo dovuto al netto di sanzioni amministrative e interessi, con riferimento ad ogni periodo di tassazione, sia uguale o inferiore ad euro 12,00. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica degli atti che superino cumulativamente l'importo di euro 12,00.
3. Il Comune non procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto sia inferiore ad euro 30,00 così come stabilito dall'art. 3, commi 10 del D.L. n. 16/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 44/2012. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo, come stabilito dall'art. 3 comma 11 del D.L. n. 16/2012.

Art. 43. Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento e salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono rimosse coattivamente con le modalità di legge.
2. La riscossione coattiva può essere affidata ai soggetti a ciò abilitati secondo le disposizioni contenute all'art. 52, comma 5, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero nelle ulteriori forme previste dall'ordinamento vigente.
3. Le somme dovute a titolo di tributo e interessi sono assistite dal privilegio generale mobiliare di cui all'art. 2752 del codice civile.
4. Il Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 795 del D.Lgs. n. 160/2019, per il recupero di importi fino a 10.000 euro, dopo che l'atto di accertamento di cui all'art. 38 del presente regolamento, è divenuto titolo esecutivo, prima di attivare le procedure per la riscossione coattiva del tributo, deve inviare un sollecito di pagamento con cui avvisa il debitore che il termine indicato nell'atto è scaduto e che, se non si provvede al pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure per la riscossione coattiva degli importi dovuti.

5. In deroga all'articolo 1, comma 544, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per il recupero di importi fino a 1.000 euro il termine di centoventi giorni per l'attivazione delle procedure per la riscossione coattiva, è ridotto a sessanta giorni.

Art. 44. Autotutela, accertamento con adesione, contenzioso.

1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente, il Funzionario Responsabile, d'ufficio o su istanza dell'interessato, può annullare, in tutto o in parte, gli atti impositivi nei casi in cui sussista un'illegittimità dell'atto o dell'imposizione.
2. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
3. Si applica, nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento Generale delle Entrate Comunali e degli Istituti Deflativi del Contenzioso, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalla specifica normativa, nelle modalità specificate nel Regolamento Generale delle Entrate Comunali e degli Istituti Deflativi del Contenzioso.
5. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 3 e 4 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dal Regolamento Generale delle Entrate Comunali e degli Istituti Deflativi del Contenzioso.

Art. 45. Comunicazioni al Comune

1. Gli atti e i documenti relativi all'applicazione dell'imposta potranno essere trasmessi al Comune mediante deposito diretto, oppure spedita con raccomandata A.R. o mediante Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) o mediante posta elettronica ordinaria solo nei casi specificati nel presente regolamento.
2. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
3. Restano salve le disposizioni normative che disciplinano la notificazione degli atti.

Art. 46. Disposizioni transitorie

1. Per l'applicazione della TARI conservano validità le superfici dichiarate o accertate ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione del tributo.

ALL. A - Categorie Utenze Non Domestiche - Comuni con più di 5.000 abitanti

1. Associazioni, biblioteche, musei, scuole ballo, guida, ecc.
2. Cinematografi, teatri
3. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
- 3 bis. Depositi di logistica e spedizione
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5. Stabilimenti balneari
6. Autosaloni, esposizioni
7. Alberghi con ristorante
8. Alberghi senza ristorante
9. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali, uffici
12. Banche e istituti di credito
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
- 13 bis. Centri commerciali con negozi di abbigliamento, calzature, librerie e cart., ferramenta con superficie complessiva superiore ai 20.000 mq.
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai, sale giochi e VLT
15. Negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Categoria abrogata (ex Attività industriali con capannoni di produzione)
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club

ALL. B – Modello di comunicazione conferimento rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico.



Città di
**CERNUSCO
SUL NAVIGLIO**
Provincia di Milano



ATTENZIONE! Ai sensi dell'art. 30 del Reg. Com. TARI vigente, la presente comunicazione preventiva deve essere inoltrata al Comune, entro il 30 giugno del corrente anno, con effetti sul servizio e sulla tassazione a decorrere dal 1° gennaio dell'anno prossimo;
Non sono ammesse in alcun caso le comunicazioni tardive, pervenute dopo il termine del 30 giugno del corrente anno.

PER CONSEGNA ED INFORMAZIONI

Telefono 02/9278284 - 02/9278403
email tari.cernuscogn@cemambiente.it

ORARI SPORTELLO UFFICIO TASSA RIFIUTI:
LUN. 8.30/12.30 15.00/18.30
MER. E VEN. 8.30/12.30

Numero verde 800.342.266

T A R I
TASSA SUI RIFIUTI
Comune di Cernusco sul Naviglio

COMUNICAZIONE CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO - UTENZE NON DOMESTICHE
(Artt. 29 e 30 del Regolamento per la disciplina della TARI – atto C.C. n. ___ del __/12/2021)

UTENZE NON DOMESTICHE (IMPRESA alla quale è intestata la cartella TARI)

IMPRESE INDIVIDUALI

- Cognome e Nome: _____
- Luogo di Nascita: _____ Data di Nascita _____
- Codice Fiscale* _____ P.Iva* _____
- Domicilio Fiscale: Via _____ n. _____
- Comune _____ Cap _____ Prov. _____
- Tel. _____ PEC* _____
- **Indirizzo spedizione*:** Via _____ n. _____
- Comune: _____ C.a.p. _____ Prov. _____

SOCIETA' O ENTI

- RAGIONE SOCIALE _____
- P. IVA* _____ C.F. * _____
- Domicilio Fiscale:** Via _____ n. _____
- Comune: _____ C.a.p. _____ Prov. _____
- TEL. _____ PEC* _____
- Indirizzo spedizione*:** Via _____ n. _____
- Comune: _____ C.a.p. _____ Prov. _____
- LEGALE RAPPRESENTANTE:
- Cognome e Nome: _____
 - Codice Fiscale: _____

Data di inizio occupazione/detenzione/variazione (1) _____/_____/_____

Attività svolta _____ Codice Ateco _____

Categoria TARI _____ (Prendere visione elenco Categorie Attività)

SUPERFICIE UTILE DI METRI QUADRATI CALPESTABILI (2)

mq. _____ destinazione d'uso _____ (produzione rifiuti speciali SI NO)

mq. _____ destinazione d'uso _____ (produzione rifiuti speciali SI NO)

mq. _____ destinazione d'uso _____ (produzione rifiuti speciali SI NO)

mq. _____ destinazione d'uso _____ (produzione rifiuti speciali SI NO)

superficie scoperta operativa mq _____ (3) superficie scoperta non operativa mq _____ (4)

UNITA' IMMOBILIARE

SITA IN VIA _____ N. _____ PIANO _____ INTERNO _____

IDENTIFICATIVI CATASTALI (obbligatori)

TIPOLOGIA	FOGLIO	NUMERO (MAPPALE) (PARTICELLA)	SUBALT.	CAT.	CLASSE	PER FABBRICATI INDUSTRIALI: INDICARE SE IN USO SOLO UNA PORZIONE
ATTIVITA'						<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
ATTIVITA'						<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
PERTINENZA						<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
PERTINENZA						<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE SI NO

Se "NO" indicare le generalità del proprietario delle unità immobiliari sopraindicate.

Cognome e Nome del proprietario _____

Residente in _____

DICHIARO

sotto la mia responsabilità e consapevole di quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità in atti e di quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, che prevede la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

- Che a decorrere dal **1° gennaio dell'anno** _____ conferirò al di fuori del servizio pubblico la totalità dei rifiuti urbani prodotti, avviandoli a recupero come da attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi che si allega alla presente comunicazione;
- Che mi avvarrò di tale facoltà per **n. _____ anni** (non meno di n. 5 anni);
- Che a tal fine ho stipulato regolare contratto con la/le ditta/e, società, ente, cooperativa o altro indicate nell'allegato B.
- Che sono a conoscenza che:
 - sono escluso dalla corresponsione della sola parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e che, per tali superfici, sono tenuto alla corresponsione della parte fissa;
 - la presente comunicazione preventiva deve essere inoltrata al Comune, entro il 30 giugno di quest'anno, con effetti sul servizio e sulla tassazione a decorrere dal 1° gennaio dell'anno prossimo;
 - Non sono ammesse in alcun caso le comunicazioni tardive, pervenute dopo il termine del 30 giugno del corrente anno;
 - Che entro il 28 febbraio di ciascun anno dovrò comunicare all'Ufficio Tributi, tramite PEC, i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente

allegando attestazione rilasciata dal/i soggetto/i che hanno effettuato il recupero dei rifiuti urbani indicando quanto previsto ai commi 10 e 11 dell'art. 30 del Regolamento;

- Che nel caso di cambio del soggetto con cui è stato stipulato il contratto o di rinnovo del contratto in essere dovrò darne comunicazione con le stesse modalità all'Ufficio Tributi almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto in essere;
- Che se intendo prolungare il periodo di esercizio dell'opzione oltre gli anni indicati nella presente comunicazione (non inferiori a 5) dovrò ripresentare nuova comunicazione entro il 30 giugno dell'ultimo anno di esercizio;
- Il Comune ha la facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte;
- Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci sarò sanzionato, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli;
- Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero o quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti il Comune provvede al recupero della quota variabile indebitamente esclusa dalla tassazione;
- Che ho la facoltà di riprendere ad usufruire del servizio pubblico, prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati indicato nel presente modello, comunicandolo all'Ufficio Tributi del Comune, tramite PEC, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo e salvo parere favorevole dell'Ufficio Ecologia e del gestore del servizio rifiuti del comune;
- Che la presente comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini TARI.

Si allegano (obbligatorio):

- **copia planimetria in scala dei locali e delle aree assoggettabili**
- **iscrizione alla camera di commercio o all'albo degli artigiani**
- **documentazione comprovante la stipula del/i contratto/i**

Data _____

Il Denunciante _____

(*) NOTE ALLA COMPILAZIONE

1. La data di inizio occupazione/conduzione è in essere, senza possibilità di prova contraria, dalla data di concessione e/o autorizzazione, ovvero se antecedente dalla data di stipula del contratto di locazione o da quelle di presentazione della denuncia di inizio attività o da quanto risulta dichiarato alla camera di commercio o da qualsiasi altro documento che comprovi la disponibilità delle aree e dei locali in questione (at. 15).
2. Ai fini della determinazione della superficie tassabile si considerano tutti i locali e le aree scoperte operative; non soggetti alla Tariffa i locali quali centrali termiche, locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili (ove non si abbia di regola la presenza umana). Sono escluse dal calcolo delle superfici le aree a verde ed ogni altra superficie pertinenziale non coperta.
3. Per superficie scoperta operativa si intende l'area esterna adibita a stoccaggio merce, deposito, carico/scarico, zona di lavorazione, esposizione, sosta veicoli in attesa di consegna.
4. Per superficie scoperta NON operativa si intende l'area esterna adibita unicamente a transito e/o manovra, posteggio/sosta automezzi dipendenti/clienti.

In caso di smaltimento in proprio di rifiuti assimilati agli urbani, al fine di ottenere la riduzione prevista dall'art. 26 del Reg. Com. si ricorda di fornire entro 28/02 dell'anno successivo la documentazione comprovante i kg di rifiuti smaltiti tramite ditte autorizzate durante l'esercizio precedente. La mancata consegna della documentazione sopra indicata entro la data prevista comporterà la perdita della suddetta riduzione.

Per tutto quello non indicato nel presente modulo si rimanda al Regolamento Comunale Tassa Rifiuti vigente.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA LEGGE 196/2003

Ai sensi dell'art. 13 della Legge 196/03 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", in relazione agli elementi che verranno acquisiti, si informa che:

1. Trattamento finalizzato all'applicazione della TARI - Tassa sui Rifiuti;
2. Il trattamento è effettuato mediante l'inserimento dei dati negli atti inerenti la pratica e nell'archivio dell'ufficio;
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio;
4. Un eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti comporta l'impossibilità dell'applicazione della TARI;
5. Titolare del trattamento dei dati è il COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO;
6. Responsabile del trattamento dei dati è CEM AMBIENTE SPA, gestore della TARI per conto del Comune di Cernusco sul Naviglio.

Il sottoscritto, debitamente informato che i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti, concede il proprio assenso affinché vengano utilizzati, trattati e conservati e trasmessi agli uffici preposti in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento UE n. 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003, così come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 101 del 10/8/2018.

Luogo e Data _____

Il Dichiarante _____

ALLEGATO "A"

CATEGORIE ATTIVITA' - UTENZE NON DOMESTICHE

(Tariffe 202_ approvate con deliberazione di C.C. n. ___ del ___/___/20___)

N.	CATEGORIA ATTIVITA'	Tariffa Fissa	Tariffa Variabile
1	<i>Musei, Biblioteche, Scuole, Associazioni, Luoghi di culto</i>		
2	<i>Cinematografi, Teatri</i>		
3	<i>Autorimesse, Magazzini senza alcuna vendita diretta</i>		
3bis	<i>Depositi di logistica e spedizione</i>		
4	<i>Campeggi, Distributori di carburanti, Impianti sportivi</i>		
5	<i>Stabilimenti balneari</i>		
6	<i>Esposizioni, Autosaloni</i>		
7	<i>Alberghi con ristorante</i>		
8	<i>Alberghi senza ristorante</i>		
9	<i>Case di cura e riposo</i>		
10	<i>Ospedali</i>		
11	<i>Uffici, Agenzie, Studi professionali</i>		
12	<i>Banche, Istituti di credito</i>		
13	<i>Negozi di abbigl, Calzature, Librerie e cartolerie, Ferramenta</i>		
13bis	<i>Centri commerciali con negozi di abbigliamento, calzature, libreria e cart, ferramenta con superficie complessiva superiore ai 20.000 mq</i>		
14	<i>Edicole, Farmacie, Tabaccai, Plurilicenze</i>		
15	<i>Negozi particolari quali filateria, tende e tessuti</i>		
16	<i>Banchi di mercato beni durevoli</i>		
17	<i>Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, Barbiere</i>		
18	<i>Attività artigianali tipo botteghe: Falegname, Idraulico, Fabbro</i>		
19	<i>Carrozzerie, Autofficine, Elettrauto</i>		
20	<i>Attività industriali con capannoni di produzione</i>		
21	<i>Attività artigianali con produzione di beni specifici</i>		
22	<i>Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie, Pub</i>		
23	<i>Mense, Birrerie, Amburgherie</i>		
24	<i>Bar, Caffè, Pasticcerie</i>		
25	<i>Supermercati, Pane e pasta, Macellerie, Salumi e formaggi</i>		
26	<i>Plurilicenze alimentari e/o miste</i>		
27	<i>Ortofrutta, Pescherie, Fiori e piante, pizza al taglio</i>		
28	<i>Ipermercati di generi misti</i>		
29	<i>Banchi di mercato generi alimentari</i>		
30	<i>Discoteche, Night club</i>		

"ALLEGATO B"

RAGIONE SOCIALE	C.F.	FRAZIONE CONFERITA *	QUANTITA' STIMATA **	CODICE EER	DATA DI STIPULA	DURATA CONTRATTO	
						DAL	AL
					___/___/___	___/___/___	___/___/___
					___/___/___	___/___/___	___/___/___
					___/___/___	___/___/___	___/___/___
					___/___/___	___/___/___	___/___/___
					___/___/___	___/___/___	___/___/___
					___/___/___	___/___/___	___/___/___
					___/___/___	___/___/___	___/___/___
					___/___/___	___/___/___	___/___/___
					___/___/___	___/___/___	___/___/___
					___/___/___	___/___/___	___/___/___
					___/___/___	___/___/___	___/___/___
					___/___/___	___/___/___	___/___/___
					___/___/___	___/___/___	___/___/___

* Umido, Multipak, Vetro, Carta, Indifferenziata, Verde

** Media del conferimento degli ultimi tre anni

Cernusco S/N, _____

Firma

(Il legale rappresentante)

